

19) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00 e alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00 tramite versamento virtuale tramite F23

IL CONCESSIONARIO
Mirko Antonelli
Firmato digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Pesaro (PU), via), via degli Olmi 22

Ancona., addì 29/09/2020

IL CONCESSIONARIO
Mirko Antonelli
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli
Firmato digitalmente



N. 01-15 del registro

N. 1694 del repertorio

Concessioni - Anno 2020.

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Visto l'avviso pubblico per l'assegnazione di concessioni demaniali marittime specchio acqueo (stagione estiva 2020) per posti di ormeggio unità da diporto lungo il lato sud della Nuova Darsena del Porto di Pesaro, pubblicato in data 13.05.2020

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Pesaro, acquisita al prot. n. ARR 6896 in data 16/06/2020;

Vista l'istanza presentata dal Sig. Mirko Antonelli, C.F./P.IVA NTNMRK71S25G479V, in qualità di legale rappresentante della ditta Seasmart srl C.F. P.I. 02302090416 avente sede legale in Pesaro (PU), via degli Olmi 22, acquisita al prot. n. ARR 6723 del 11/06/2020 e successive integrazioni da ultimo acquisite al prot ARR 10685 del 24/09/2020;

Vista la delibera presidenziale n. 119 del 12/06/2020 di nomina della Commissione di gara interna per l'espletamento della procedura di valutazione delle offerte pervenute;

Visto il verbale di gara della Commissione n. 1 del 15/06/2020;

Visto il verbale di gara della Commissione n. 2 del 16/06/2020;

vista la delibera presidenziale n. 124 del 19/06/2020 recante assegnazione provvisoria dei posti di ormeggio sulla base della graduatoria allegata alla stessa;

Vista la delibera n.27 in data 30/06/2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;

Vista l'autorizzazione rilasciata da questa Autorità di Sistema con nota prot n. PAR 4444 del 26/06/2020 relativa alla variazione del posto barca assegnato ad altro concessionario, così come richiesto da quest'ultimo e dal sig. Mirko Antonelli legale rappresentante della ditta Seasmart srl con nota ARR 7295 del 25/06/2020

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88 D.lgs. n.159/2011 in data 27/06/2020 PRPUUTG_Ingresso_0043485_20200617 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;

Visto l'avvenuto pagamento del canone pari ad euro 650,00 richiesto con atto di accertamento n. 01-106 del 03/07/2020;

Vista la polizza n. 2020/13/6506972 emessa il 04/08/2020 dalla società Italiana Assicurazioni Agenzia Pesaro Raggi per l'importo di euro 1.300,00 a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione, nonché dell'integrità dei beni demaniali utilizzati e la loro riconsegna, alla scadenza, rimessi in pristino stato;

Vista la polizza assicurativa n. 2017/81067 emessa dalla società Italiana Assicurazioni, Agenzia di Pesaro Raggi, sia per il motore principale che per il motore ausiliario;

Vista la polizza n. 110646962 emessa in data 03/08/2020 dalla società Groupama Assicurazioni Agenzia Pesaro Tombaccia per l'importo di € 50.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, compresa la partita ricorso terzi per l'importo di € 500.000,00 vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale

Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

Alla Società Seasmart srl

codice fiscale 02302090416

di occupare situato nel **Comune di Pesaro** e precisamente nel **Porto di Pesaro – lato sud della nuova Darsena**, allo scopo di **mantenere uno specchio acqueo di mq. 57,00 per ormeggio di unità da diporto (posto ormeggio n. 26 come da planimetria allegata), con sistemazione di corpo morto, relativamente al periodo dal 19 giugno 2020 al 30 novembre 2020**

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2020 = € 650,00 (dal 19/06/2020 al 30/11/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 5 e giorni 12 dal 19/06/2020 al 30/11/2020**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati e corpi morti, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo

urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;

- 3) Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato.
- 4) Il mancato uso del posto di ormeggio per un periodo superiore a 20 giorni consecutivi darà corso al procedimento di decadenza della concessione ex art. 47 Cod. Nav., a meno che non venga valutata positivamente una comunicazione preventiva in ordine all'allontanamento dell'unità navale
- 5) È vietato lo scambio dei posti d'ormeggio fra concessionari se non espressamente autorizzato dall'Autorità;
- 6) Il concessionario non può ormeggiare un'unità diversa da quella dichiarata nell'istanza (modello ELAN 340 targa 1MN3418/D);
- 7) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 8) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 9) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 10) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 11) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 12) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 13) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 14) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 15) Gli stessi manufatti dovranno, comunque, riportare, ad oneri e cure del Concessionario, tutti i requisiti per legge dovuti, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni ed edilizia, nonché alle norme in materia ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di sicurezza e salute dei lavoratori, con l'adozione di qualunque accorgimento che sia necessario per garantire sempre la tutela della pubblica incolumità.
- 16) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità.
- 17) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 59 del 30/10/2018, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 18) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.